

Prot. n. 469/2024 Pres



TRIBUNALE DI MONZA



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
MONZA**

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
AI DIFENSORI DEI CITTADINI NON ABBIENTI
AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN
MATERIA CIVILE RELATIVI AI PROCEDIMENTI
INSTAURATI DAL 01/03/2023**

(PROCEDIMENTI ANTE RIFORMA CARTABIA)



Il Presidente del Tribunale di Monza

e

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza

CONSIDERATO CHE

- in data 23/11/2015 veniva sottoscritto fra le medesime Parti il “Protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”, finalizzato all’individuazione di una quantificazione condivisa di detti parametri, in ragione dell’evolversi della normativa in materia;
- infatti, la determinazione dei compensi era stata integralmente regolata dal DM 55/2014, entrato in vigore il 02/04/2014;
- in data 23 ottobre 2022, è entrato in vigore il DM 147/2022, recante modifiche al predetto Decreto, con applicazione, ex art. 6 DM 147/2022, “*alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore*”;
- allo stato, quindi, in ragione del mutato panorama normativo, dell’applicazione pluriennale di tale normativa e delle prassi applicative sviluppatesi, appare opportuno aggiornare il predetto Protocollo, anche e soprattutto in riferimento allo schema ivi allegato, riguardante i procedimenti di separazione e divorzio dei coniugi, sia consensuali che congiunti o contenziosi, di volontaria giurisdizione e giudizi camerale relativi ai figli minori;

tanto premesso, le parti

CONCORDANO


- l’applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, già ridotti della metà in ragione del disposto di cui all’art. 130 D.P.R. 115/2002, secondo lo schema allegato al presente Protocollo, che ne costituisce parte integrante.

Monza, lì 21 febbraio 2024

Tribunale di Monza

La Presidente

Maria Gabriella Mariconda



Ordine Avvocati di Monza

La Presidente

Enrica Michela Malberti



ALLEGATO AL PROTOCOLLO DATATO 21 FEBBRAIO 2024

Tariffario per liquidazioni

Patrocinio a spese dello Stato

D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022

(Procedimenti ante Riforma Cartabia)

SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI

SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI

con differente difensore € 1.170,00

In caso di difesa di entrambi i coniugi:

- ammessi entrambi al GP € 1.405,00

- ammesso al GP solo un coniuge € 705,00

SEPARAZIONI O DIVORZI instaurati come giudiziali e definiti

in modalità transattiva in fase Presidenziale € 1.600,00

SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI

Fase di studio € 850,00

Fase introduttiva € 602,00

Fase istruttoria

- redazione delle memorie € 450,00

- assistenza mezzi di prova € 453,00

Fase decisoria

- redazione comparsa conclusiva € 800,00

- redazione replica € 620,00

RICORSO EX ART. 148 C.C., GIUDIZI CAMERALI RELATIVI AI FIGLI DI GENITORI NON SPOSATI, MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Fase di studio € 850,00

Fase introduttiva € 602,00

Fase istruttoria: € 600,00

Fase decisoria € 500,00

ORDINI DI PROTEZIONE EX ART. 342 BIS C.C.

Si prevede un compenso di € 1.000,00 per l'intera fase del procedimento, sia che la misura sia stata richiesta in via cautelare sia che sia stata inserita nel procedimento di separazione o divorzio giudiziale

PROCEDIMENTI VOLONTARIA GIURISDIZIONE NON CONTENZIOSI

Per l'intera opera prestata € 1.200,00
Da aumentarsi sino al 50% in caso di procedimenti di particolare complessità e/o molteplicità di incumbenti.

ATTIVITA' PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Nel caso in cui l'incarico sia conferito in relazione alla rappresentanza di un solo minore si applicano le tabelle sopra indicate per l'attività giudiziale contenziosa con riferimento alla domanda proposta.

Laddove l'incarico sia conferito a favore di più minori all'interno dello stesso nucleo familiare il compenso potrà essere aumentato fino al 50%.

In caso di incarico conferito con riferimento a più minori con differenti posizioni processuali e/o di particolare complessità, il compenso potrà essere aumentato fino al 100%.

NOTE ESPLICATIVE

Per quanto attiene i giudizi di separazione e divorzio contenziosi, gli importi sono stati determinati in applicazione della tabella n. 2 del DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, per i giudizi ordinari, con riferimento ai valori del primo scaglione relativi al valore indeterminabile, già decurtati nella misura del 50% ex art. 130 D.P.R. 115/2002, per ogni fase del giudizio.

I medesimi parametri sono stati utilizzati per i procedimenti ex art. 148 c.c., 342 bis c.c., i giudizi camerale relativi ai figli "non matrimoniali", nonché i giudizi di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Per quanto concerne i giudizi di separazione e divorzio, consensuali o congiunti, gli importi sono stati determinati in applicazione della tabella n. 2 del DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, per i giudizi ordinari, con riferimento ai valori medi del primo scaglione relativo al valore indeterminabile, già decurtati nella misura del 50% ex art. 130 D.P.R. 115/2002, per le sole fasi di studio ed introduttiva.

Per quanto concerne ogni altro giudizio in materia di volontaria giurisdizione, gli importi sono stati determinati in applicazione della tabella n. 7 del DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, con riferimento ai valori medi del primo scaglione relativo al valore indeterminabile, già decurtati nella misura del 50% ex art. 130 D.P.R. 115/2002. Ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.M. 147/2022 "i parametri previsti dalla tabella 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli avete natura non contenziosa".

Per l'ipotesi in cui venga raggiunto un accordo transattivo in fase Presidenziale, è

stato previsto un aumento percentuale sulla fase decisoria determinata dalla tabella n. 2 del DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, in analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della medesima normativa.

Per tutti i casi in cui i giudizi sopra indicati dovessero trovare una definizione transattiva in corso di causa (successiva alla fase Presidenziale, ove prevista), resteranno dovuti i compensi per le fasi già svolte integralmente, nonché il compenso previsto per la fase decisoria aumentato della percentuale (25%), come statuito dall'art. 4, comma 6, del DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022.